

STATUTO

Dell' Associazione Culturale LE CONTRADE

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi dell'Art. 36 e segg. del Codice Civile un'Associazione non avente fini di lucro, basata sui principi di partecipazione volontaria e di solidarietà, denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE TREVIOLESE “LE CONTRADE”, con sede a TREVIOLO in Via Piave 1; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 – OGGETTO E SCOPO

L'associazione ha per oggetto esclusivo la promozione delle attività del tempo libero, dei gemellaggi, culturali e delle tradizioni del Territorio treviese e di altri comuni.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività specifiche sopraelencate, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse; in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'associazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Associazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 - ATTIVITA' PRINCIPALI

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 l'Associazione si propone di predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti a ciò idonei e di operare avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie dei propri aderenti, organizzando le seguenti attività:

- organizzazione di attività del tempo libero rivolte principalmente ai cittadini di Treviolo, in collaborazione e con il concorso economico di privati e di enti pubblici;
- attività culturali diverse, compresi i gemellaggi, consistenti anche nella gestione di spazi e strutture di proprietà privata e/o pubblica, nella organizzazione di manifestazioni e iniziative che coinvolgano soggetti privati, strutture ed enti pubblici;
- attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, della tutela e valorizzazione delle tradizioni, della promozione della cultura e dell'arte, anche in collaborazione e/o in convenzione con enti pubblici e privati.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo e per un tempo illimitato.

Art. 5 - SOCI - ADESIONI - ESCLUSIONI

Possono aderire all'Associazione persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private che ne facciano richiesta alla stessa. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) I **soci fondatori**: sono coloro che in calce a questo statuto hanno posto la loro firma;

- b) **soci ordinari:** sono soci ordinari i privati cittadini, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni locali nel settore sportivo, culturale, del tempo libero, e sociale; i soci ordinari, oltre a condividere i principi e gli scopi sociali, partecipano attivamente alla vita e alla gestione dell'Associazione stessa, pagano la quota associativa annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea;
- c) **soci sostenitori:** tutti i soci che concorrono mediante elargizioni in denaro o con altri mezzi ad arricchire il patrimonio dell'Associazione permettendone lo sviluppo e la continuità; partecipano alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

La qualifica di associato da diritto alla partecipazione a tutte le attività sviluppate dall'Associazione e comporta l'osservanza dello statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Le Associazioni, gli Enti pubblici e privati partecipano all'Associazione per il tramite di un legale rappresentante o di un delegato in via continuativa; la delega dovrà risultare per atto scritto depositato prima dell'Assemblea, ovvero essere contenuta nell'atto costitutivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Le domande di ammissione dovranno essere esaminate entro 30 giorni dalla presentazione e decorrono dopo 30 giorni dall'accoglimento della domanda.

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale il cui importo sarà determinato annualmente dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio direttivo.

La qualifica di associato si perde per decadenza qualora non venga provveduto al rinnovo della tessera sociale.

La qualifica di associato si perde inoltre per recesso, per sospensione ed esclusione o per causa di morte.

Della perdita della qualità di associato dovrà essere fatta annotazione sull'apposito libro degli associati.

L'esclusione o la sospensione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti dell'Associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle eventuali deliberazioni formalmente adottate dagli organi delle associazioni;
- che, in qualunque modo arrechi danni gravi, morali e materiali all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di ammissione, sospensione ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata. L'associato può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La decisione sull'argomento deve avvenire nella prima riunione utile ed è inappellabile.

Le vicende relative all'acquisto e alla perdita della qualifica di associato vengono annotate nel libro dei soci. Il libro dei soci è consultabile da tutti gli aderenti all'Associazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma secondo del presente articolo.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 7 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità-eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) dai contributi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere e società di qualsiasi tipo e natura;
- f) da introiti da manifestazioni culturali e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.
- h) da introiti derivanti da convenzioni;
- i) da donazioni e lasciti testamentari;
- j) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo; ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o suo delegato e del Segretario.

Art. 8 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione pro-quota.

Art. 9 - BILANCIO E RENDICONTO

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 10 Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo ed un rendiconto economico e finanziario. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. I bilanci sono soggetti a pubblicità attraverso l'esposizione nei locali sede dell'Associazione e saranno depositati presso la sede stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 10 - AVANZO DI GESTIONE

Eventuali avanzi di gestione verranno destinati per il 20% a fondi di riserva ordinaria e, per la parte residua, a fondi di riserva da utilizzarsi per coprire eventuali disavanzi di gestione e per sostenere ogni iniziativa tendente al perseguimento delle attività istituzionali e complementari.

All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la

destinazione la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione dovrà provvedere alla tenuta obbligatoria, mediante deposito presso la propria sede, dei seguenti libri e registri:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il libro degli Associati conterrà l'elenco nominativo degli iscritti all'Associazione, distinti per categorie; conterrà altresì l'indicazione delle quote associative versate.

Il registro delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo contiene l'estratto dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che vengono trascritti a cura del Segretario o, in mancanza, della persona che svolge tale mansione.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei Garanti.

Art. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche via posta elettronica. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 5 giorni.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile dei Soci fondatori e ordinari.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del codice civile.

I soci possono essere rappresentati con delega. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto e con votazione palese. Per argomenti di particolare rilevanza ed a tutela della riservatezza di persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su suggerimento del Presidente.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea, da scriversi nel registro delle assemblee, sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i Consiglieri presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

Art. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (nel caso in cui sia prevista l'obbligatorietà per legge di detto organo);
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- decidere in ordine ai ricorsi presentati dai soci dichiarati decaduti o esclusi, di cui al precedente art. 5.
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da 3 ad un massimo di 11 membri nominati dall'Assemblea ordinaria all'inizio del mandato.

I componenti del Consiglio direttivo vengono nominati, tra i soci iscritti all'Associazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente; nomina, altresì, il Segretario e il responsabile contabile-amministrativo dell'Associazione. Il Segretario può essere nominato tra i soci dell'Associazione e partecipa al Direttivo senza diritto di voto. .

Nelle ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l'Assemblea nella prima riunione utile provvede alla sua sostituzione.

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno il 50% dei componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario.. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso scritto o telefonico o via Posta Elettronica, almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da riportarsi nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate a cura del Segretario.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'atto costitutivo dell'Associazione nominerà il primo Consiglio Direttivo, stabilendone altresì la durata.

Art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

attuа le direttive dell'Assemblea;

propone modifiche allo Statuto;

elabora i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

elegge il Presidente e il Vice-Presidente;

convoca, attraverso il Presidente, l'Assemblea degli associati;

determina l'entità delle quote associative annuali da sottoporre all'Assemblea;

delibera l'adesione ad altre associazioni od organismi aventi finalità analoghe a quelle indicate nello Statuto;

delibera le convenzioni ed i contratti che impegnano l'Associazione;

fissa le norme regolamentari per il funzionamento dell'Associazione;

determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;

ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

nomina il Segretario che dovrà essere scelto tra i soci, su indicazione del Presidente;

svolge tutti gli altri compiti non rientranti nelle competenze esclusive dell'Assemblea e del Presidente;

assume il personale strettamente necessario per le attività non assicurate dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal Bilancio;

I membri del Consiglio direttivo saranno dichiarati decaduti dal Consiglio stesso in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti; dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Può essere rieletto.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente, sentito il Vice Presidente ed il Segretario, può assumere in casi di particolare urgenza provvedimenti che, comunque, vanno ratificati alla prima riunione del Consiglio direttivo.

Il Presidente:

ha la firma di tutti gli atti dell'Associazione nei confronti di terzi;

è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a

qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora i proventi dell'Associazione superino gli importi stabiliti dalla legge, l'Assemblea nominerà un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non soci. Qualora la legge lo imponga, i Revisori effettivi dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili.

In caso di nomina, il Collegio provvede ai seguenti adempimenti: elegge tra i suoi componenti il Presidente;

esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi per i revisori dei conti;

può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

referisce annualmente all'Assemblea con relazioni trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Art. 19 - COMPENSI

Le cariche sociali e le prestazioni degli aderenti sono gratuite.

E' fatto salvo il rimborso spese direttamente sostenute nell'espletamento degli incarichi associativi, dietro presentazione di giustificativo fiscalmente valido.

Art. 20 - SEGRETARIO

Il Segretario dell'associazione è nominato tra i soci dell'Associazione dal Consiglio direttivo e dura in carica fino al termine dello stesso Direttivo.

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione ;
- in seno a tutti gli organi collegiali dell'Associazione, di cui fa parte, non ha diritto di voto.

Art. 21 - IL RESPONSABILE CONTABILE - AMMINISTRATIVO

Il responsabile contabile e amministrativo dell'Associazione (tesoriere) è nominato tra i soci dell'Associazione dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino al termine del mandato dello stesso Direttivo.

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione non ché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

Art. 22 - COLLEGIO DEI GARANTI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti eletti al di fuori del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il compito di:

- esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare le controversie per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto insorte tra i soci e gli organi dell'Associazione;
- giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedura e il suo logo è inappellabile, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile, sempre che le controversie siano originate dall'attività associativa e non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia.

Art. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati presenti appartenenti alle categorie dei Soci fondatori e dei Soci ordinari.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, nella persona del Presidente pro-tempore, che svolgerà il relativo mandato coadiuvato dal Vice Presidente.

L'eventuale avanzo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe operante sul territorio di Treviolo o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla vigente legislazione e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo 18 Agosto 2000 nr.267.

Approvato nell'Assemblea dei Soci tenuta il 27 Aprile 2005